

Legge regionale 31 agosto 2000, n.71

**Modifiche alla L.R. 18.5.1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificata dalla L.R. 22.12.1999 n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998 n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").**

## ARTICOLO 1

(Modifica dell'art. 30 della LR n. 25/1998)

1. Il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, come aggiunto dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della LR 18 maggio 1998, n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti") e' sostituito dal seguente:

"6 - Negli ambiti territoriali in cui la Comunita' di ambito non e' costituita, nell'ipotesi in cui gli accertamenti effettuati con decorrenza dall'anno 1999 evidenzino che l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 24 comma 1 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 non e' stato raggiunto, il raggiungimento dell'obiettivo e' considerato con riferimento ai singoli comuni compresi nell'ambito.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, come sostituito dal presente comma 1, e' aggiunto il seguente comma 7:

"7 - Negli ambiti ottimali dove la Comunita' d'ambito e' costituita, il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui all'articolo 24 comma 1 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' considerato con riferimento ai singoli comuni compresi nell'ambito fino al primo accertamento successivo all'adozione della tariffa di cui all'articolo 26 comma 2 lett. e)."